

La legge del «Dopo di noi» opera anche attraverso il testamento

L'esenzione dalle imposte si applica sia alle attribuzioni in vita che a causa di morte

Angelo Busani

La dotazione di un «fondo speciale», gestito mediante un contratto di affidamento fiduciario, con un'attribuzione mortis causa (e cioè per mezzo di una disposizione testamentaria), beneficia delle agevolazioni della legge sul “dopo-di-noi” (legge 112/2016); in altre parole, queste agevolazioni sono applicabili sia alle attribuzioni tra vivi che a quelle mortis causa.

Lo ammette l'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 103 dell'11 marzo 2022, esaminando un caso nel quale i genitori di una ragazza disabile hanno programmato di fornirle l'occorrente supporto anche mediante l'istituzione di un fondo speciale da gestire in ossequio a un contratto di affidamento fiduciario, dotando il fondo speciale sia con attribuzioni durante la loro vita, sia con attribuzioni a causa di morte. Questa pianificazione è stata progettata al fine di sopperire alle necessità della persona disabile «in modo più fluido ed efficiente» rispetto alla burocraticità e alla lentezza proprie di una gestione effettuata da un tutore (il quale necessita di autorizzazioni dell'autorità giudiziaria).

La legge 112/2016, al fine di «favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità», specialmente «in vista del venir meno del sostegno familiare» alla persona disabile, ha previsto che:

- 1) vengano istituiti un trust, un vincolo di destinazione in base all'articolo 2645-ter del Codice civile oppure un «fondo speciale, composto da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinato con contratto di affidamento fiduciario»;
- 2) la “strumentazione” sia istituita «in favore di persone con disabilità grave» e persegua «come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave».

Al ricorrere di questi presupposti si applicano i seguenti benefici:

- a) è esente da imposta di successione e donazione, nonché da imposta di bollo, la sottoposizione di beni al vincolo del trust, al vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del Codice civile, e al vincolo del fondo speciale disciplinato con contratto di affidamento fiduciario;
- b) ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust ovvero dei fondi speciali disciplinati con contratto di affidamento fiduciario ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del Codice civile, istituiti in base alla legge 112/2016, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa (e vi è esenzione da imposta di bollo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA